

DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE

C.RAI.P.I. – Cassa di Previdenza – Fondo Pensione dei dipendenti della RAI Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI (di seguito definito Fondo Pensione) ha stipulato – al termine della selezione prevista dalla normativa - a decorrere dal 01/01/2020 con l'impresa di assicurazione Helvetia Vita S.p.A. (di seguito definita Società) apposita convenzione per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita (di seguito Convenzione), per una durata pari a 7 anni.

LA RENDITA

Dal momento del pensionamento l'aderente potrà scegliere una delle forme di rendita previste dalla Convenzione. La rendita consiste nell'erogazione di una somma calcolata in base al capitale che l'aderente avrà calcolato ed alla sua età a quel momento. Difatti la "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

Dal 1 gennaio 2007 si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno 5 anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare. L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

Resta inteso che per i "vecchi iscritti" (coloro che già dipendenti risultavano iscritti ad una forma di previdenza complementare prima del 28/04/1993) valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente (D. Lgs. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni) e riportate al comma 7 dell'Art. 10 dello statuto C.RAI.P.I.. Vale a dire che costoro hanno la possibilità di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

IMPORTANTE: nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (per il 2019 pari ad Euro 5.954,00 annui, per gli anni successivi è possibile verificare il valore aggiornato sul sito www.inps.it), l'iscritto può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturate dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.

Per l'erogazione della rendita la Convenzione stipulata da C.RAI.P.I. permette, al momento del pensionamento, di scegliere tra le seguenti tipologie di rendita:

1. **Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su testa singola:** per tale forma assicurativa la garanzia consiste nell'impegno della Società di pagare la rendita assicurata posticipata, annualmente rivalutata, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale e finché l'Assicurato sia in vita.
2. **Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su testa singola pagabile in modo certo, alternativamente, per i primi cinque o dieci anni:** per tale forma assicurativa la garanzia consiste nell'impegno della Società di pagare la rendita assicurata posticipata, annualmente rivalutata, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale:
 - a) per i primi cinque o, alternativamente, per i primi dieci anni (in funzione della scelta effettuata), indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Assicurato;
 - b) dopo il quinto o, alternativamente, dopo il decimo anno (in funzione della scelta effettuata) solo se l'Assicurato sarà in vita a tale data e sua vita natural durante.
3. **Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su due teste:** per tale forma assicurativa la garanzia consiste nell'impegno della Società di pagare la rendita assicurata posticipata, annualmente rivalutata, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale, finché l'Assicurato sia in vita, ed al suo decesso di pagare la detta rendita alla testa reversionaria, se sopravvive (seconda testa), sua vita natural durante, nella misura di reversibilità pattuita all'emissione dell'Applicazione Individuale stessa. Si segnala che tra la prima testa e la seconda testa non possono esserci più di 15 anni di differenza.

La Società liquiderà le rate di rendita in via posticipata ai Beneficiari designati, secondo la rateazione (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale) prescelta dall'Assicurato all'atto della sottoscrizione della Scheda Individuale di adesione. Essendo la rendita posticipata il pagamento della stessa avviene sempre alla fine del periodo di rateazione prescelta.

Decorrenza e durata

Ciascuna singola Applicazione Individuale nell'ambito del contratto collettivo avrà decorrenza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato (o della seconda testa assicurata superstita in caso di rendita reversibile).

Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza di ogni singola Applicazione Individuale e quella del decesso dell'Assicurato se questo si verifica successivamente alla quinta o alla decima ricorrenza annuale; in caso contrario la durata è fissa e pari a 5 o 10 anni.

Ciascuna rendita avrà decorrenza dalla data di versamento del relativo premio unico e verrà erogata in rate mensili posticipate, qualora l'importo sia superiore a 100 Euro mensili. È facoltà dell'Assicurato scegliere al momento dell'adesione una rateazione differente tra quelle previste.

Determinazione dell'importo della rendita

L'importo annuo iniziale di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato alla Società per il tasso di conversione in rendita, corrispondente all'età, opportunamente rettificata mediante l'utilizzo dello strumento di "age – shifting".

L'"age-shifting" consiste nel rettificare l'età dell'Assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola, sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente all'anno di nascita contenuto nell'apposita tabella, di cui alla Convenzione.

Tale strumento consente di affinare la determinazione dell'importo della rendita in considerazione dell'allungamento della vita umana, con particolare riferimento alle classi di nascita più giovani.

In particolare i tassi di conversione in rendita sono determinati utilizzando le seguenti basi tecniche:

- Tavola di mortalità A62I (per impegni immediati), indistinta per sesso e costruita ipotizzando una popolazione composta per il 50% da maschi e per il 50% da femmine.
- Tasso di interesse effettivo annuo composto pari allo 0,00%, pre-attribuito in forma di tasso tecnico.

In caso di rendita reversibile, il suddetto tasso viene determinato anche con riferimento all'età - opportunamente rettificata come sopra indicato - della testa reversionaria, nonché alla percentuale di reversibilità della rendita stessa prescelta, tra le 3 opzioni a disposizione (100%, 75% o 50%).

Le età in anni interi dell'Assicurato e dell'eventuale testa reversionaria sono calcolate alla data di decorrenza della rendita, considerando come unità la frazione d'anno di età uguale o superiore a 6 mesi compiuti.

I tassi di conversione in rendita saranno quelli in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'assicurazione di rendita ed attualmente sono quelli riportati nell'Allegato A della Convenzione.

Costi

I costi applicati al contratto sono di diversa natura, in particolare:

- caricamenti percentuali sul premio: 0,50% (costo già implicito nel tasso di conversione in rendita);
- costi di erogazione della rendita: 1,50% della rendita annua, per ogni anno di pagamento della stessa, indipendentemente dalla rateazione prescelta;
- costo applicazione mediante prelievo della modalità di partecipazione agli utili: aliquota di retrocessione del rendimento realizzato dalla gestione separata "Helvirend", pari al 95,00%.

La rivalutazione della rendita

La rivalutazione della rendita avviene in base al rendimento della gestione separata collegata al contratto e denominata "Helvirend".

A) Misura annua di rivalutazione

Annualmente la Società calcola il rendimento della gestione "Helvirend" attribuendo a ciascun contratto collegato alla gestione una quota parte del suddetto rendimento, denominata "misura annua di rivalutazione".

La misura annua di rivalutazione si ottiene moltiplicando il rendimento realizzato dalla gestione separata Helvirend per l'aliquota di retrocessione, che non può risultare inferiore al 95,00%.

In ogni caso, la misura annua di rivalutazione non può essere inferiore a 0,00%.

Per chiarimento si riporta di seguito un esempio di determinazione della misura annua di rivalutazione:

- a. Ipotesi di rendimento della gestione separata "Helvirend": 2,00%
- b. Aliquota di retrocessione: 95,00%
- c. Rendimento da riconoscere: $(a * b) = (2,00\% * 95,00\%) = 1,90\%$
- d. Misura annua di rivalutazione minima: 0,00%
- e. **Misura annua di rivalutazione riconosciuta: 1,90%**

B) Rivalutazione della rendita assicurata

Ad ogni anniversario della data di decorrenza di ogni singola Applicazione Individuale, la rendita assicurata all'anniversario di rivalutazione precedente viene aumentata di un importo pari al prodotto della rendita stessa per la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).

La documentazione contrattuale relativa alle rendite attualmente in vigore è disponibile sul sito internet del Fondo all'indirizzo <http://www.craipi.it>.

ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla Convenzione in vigore al momento del pensionamento.